

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA**
(emanato con D.R. 1732 in data 8.11.2000)

Art. 1

Ogni quattro anni, tra il 180° ed il 60° giorno prima della scadenza del mandato, sono indette, con decreto del Rettore, le elezioni per la nomina di n° 20 rappresentanti del personale Tecnico – Amministrativo nel Consiglio del Personale Tecnico – Amministrativo dell'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Art 2

L'elettorato attivo spetta a tutto il Personale Tecnico – Amministrativo, assunto a tempo indeterminato, che alla data del decreto di indizione delle elezioni e fino alla data fissata per lo svolgimento delle stesse, riveste la suddetta qualifica, presso l'Università di Parma.

E' escluso dall'elettorato attivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorchè sospeso cautelativamente. Gli elenchi dei votanti sono aggiornati fino al giorno antecedente quello fissato per le elezioni.

Art. 3

L'elettorato passivo spetta a tutto il Personale che abbia l'elettorato attivo, ad eccezione del Dirigente a cui è affidata la direzione amministrativa dell'Università.

Art. 4

Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante lettera circolare che dovrà contenere, fra l'altro, l'ubicazione del seggio nonchè ogni ulteriore notizia utile relativa alla consultazione.

Art. 5

Il seggio elettorale è costituito con decreto del Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio è composto da quattro membri che siano elettori, tra i quali uno assume le funzioni di Presidente ed uno le funzioni di Segretario. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.

Art. 6

Il seggio elettorale osserva il seguente orario di apertura: dalle ore 8,30 alle ore 17,00, con scrutinio immediato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto al voto.

Art. 7

Operazioni elettorali :

- Accertamento dell'identità dell'elettore;
- può essere espressa una sola preferenza, indicando nome e cognome, o solo cognome (in caso in cui non esistano casi di omonimia). Sono nulle le schede che presentino più di una preferenza, scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche;
- in caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione, il componente del seggio opponente formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale centrale decide in merito;
- se dallo scrutinio risulta che alla votazione ha partecipato meno di un terzo degli aventi diritto, il Presidente del seggio ai sensi dell'art.99 del DPR 382/80, dichiara non valida la votazione. Il Rettore emetterà un nuovo provvedimento di indizione delle elezioni. Le elezioni dovranno svolgersi entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data della prima indizione;
- risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art.8

Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale. I plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali, le schede consegnate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate, le schede annullate e gli elenchi dei votanti devono essere consegnati all'Ufficio competente che li terrà in custodia. Il Rettore provvederà alla nomina degli eletti con decreto rettorale, come previsto dall'art.10 comma 11 dello Statuto.

Art.9

Gli eletti rimarranno in carica per quattro anni. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti che hanno determinato l'elezione subentrerà il primo dei non eletti, che rimarrà

in carica per lo scorcio del mandato.

Art. 10

In prima applicazione le elezioni verranno indette con Decreto Rettorale emanato almeno sessanta giorni prima del termine previsto dallo Statuto per il rinnovo degli Organi.